

ALL. A

## STATUTO CEFPAS 2019

### ART. 1 - Costituzione e sede

Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), istituito con l'art. 20 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Caltanissetta.

## TITOLO I

### Costituzione, sede, scopi

### ART. 2 — Scopi

Il CEFPAS ha per scopi:

1. la formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'assessorato regionale della sanità;
2. la realizzazione di una scuola superiore di sanità che si occupi, in particolare, della formazione dei dirigenti del servizio sanitario, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità;
3. la ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione;
4. le attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva e sicurezza ambientale;
5. la collaborazione con le Università per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche;
6. lo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio;
7. la realizzazione di studi e pubblicazioni, nonché di qualsiasi attività utile al conseguimento dei propri scopi;

Le suddette attività possono essere svolte anche in favore del personale delle altre regioni e di paesi in via di sviluppo, a titolo oneroso.

8. una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale, con la messa a disposizione di accessi alle banche dati, la fornitura di materiale bibliografico e di sussidi audiovisivi e ogni altro servizio correlato;
9. la realizzazione di attività complementari al conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. A tale scopo e per il perseguimento dei suoi compiti, il Centro può stipulare convenzioni con le Università, con le AA.SS.PP., le aziende ospedaliere e gli altri enti operanti nel settore.;
10. qualsiasi altra attività ed iniziativa richiesta dalla Regione e comunque utile al conseguimento dei propri scopi.

Il CEFPAS svolge, in favore di tutte le componenti dell'intero S.S.R., le seguenti attività in quanto connesse, complementari e integrate con la formazione permanente e l'aggiornamento:

1. il coordinamento e la realizzazione di progetti e azioni trasversali nonché di innovazione tecnologica e digitale;
2. lo svolgimento di attività di supporto tecnico operativo alle politiche regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;
3. il supporto alla Regione Siciliana nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini;
4. la misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari del SSR ~~nelle componenti economico - gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nonché clinico-~~ assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure e della trasparenza dei processi, e individuazione di metodologie e sviluppo di indicatori specifici;
5. il supporto alla revisione delle reti cliniche integrate ospedale-territorio;
6. il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente;
7. la gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Amministrazione regionale negli ambiti di cui al comma 1.

## TITOLO II

### Organi dell'ente

#### ART. 3 — Organi

Sono organi dell'ente:

- a) il Direttore del Centro;
- b) il Collegio Sindacale.

#### ART. 4 - Direttore del Centro

Il Direttore del Centro ha la legale rappresentanza del Centro e adotta tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali. Rientra, inoltre, nella competenza del Direttore del Centro l'adozione dei provvedimenti deliberativi, già assegnati al soppresso Consiglio di Amministrazione, nelle materie di seguito elencate:

- a) lo statuto del centro e le sue eventuali modifiche;
- b) il regolamento organico e il trattamento economico e giuridico del personale dipendente e dirigente;
- c) il bilancio annuale di previsione e bilancio di esercizio;
- d) gli acquisti e le vendite di immobili e la costituzione di diritti reali;
- e) l'accettazione di beni immobili.

Le deliberazioni del Direttore del Centro, nelle materie suddette e precedentemente assegnate al soppresso Consiglio di Amministrazione, soggiacciono al controllo dell'Assessorato della Salute

secondo le modalità ed i termini di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 16 della l.r. n. 5/2009.

Il Direttore del Centro è nominato tra personalità in possesso di laurea magistrale e documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione socio-sanitaria.

Il Direttore del Centro ha facoltà di avvalersi di consulenze scientifiche, tecniche, giuridiche ed amministrative nei limiti della normativa vigente.

Alla nomina del Direttore del Centro provvede il Presidente della Regione siciliana, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

~~Il rapporto del Direttore del Centro è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di~~  
durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. L'incarico del Direttore del Centro non può essere conferito a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502 e alla determinazione della misura degli emolumenti provvede il Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale.

Il direttore del centro nomina il direttore amministrativo e il direttore della formazione. Può richiedere loro pareri sugli atti relativi alle materie di competenza. Tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'ente sono riservati al direttore del centro che è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità ai pareri acquisiti.

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore del Centro, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Formazione su delega del Direttore del Centro o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età. In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'art.3, sesto comma, del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rinvia, altresì, alla normativa vigente in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali nonché di conflitto di interessi.

#### ART. 5 - Consiglio di amministrazione.

Soppresso ex L.R. n. 9/2013, art. 29.

#### ART. 6 - Comitato Scientifico

Il comitato scientifico provvede a:

1. esprimere parere sul programma di attività e sui criteri per la nomina dei docenti.
2. formulare proposte di attività.

Il comitato scientifico è composto da tre membri scelti fra studiosi di riconosciuta competenza, nell'ambito delle discipline e delle attività di interesse per i compiti istituzionali del Centro, in possesso di specifica e documentata esperienza di livello regionale, nazionale o internazionale.

Il comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale della Salute. Con il decreto costitutivo il Presidente della Regione nomina il

Presidente del Comitato, fra i suoi componenti.

Il Comitato ha una durata pari a cinque anni ed elegge al suo interno il vicepresidente.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Direttore del Centro ed il Direttore della Formazione del Centro. Possono essere chiamati a partecipare altri esperti scelti dal Comitato.

Il Comitato scientifico può riunirsi, eccezionalmente, anche fuori sede.

Ai componenti del Comitato scientifico compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, la cui misura è stabilita con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale.

Il Comitato scientifico è integrato dal CSF ECM – Comitato Scientifico Formativo Educazione Continua in Medicina le cui funzioni, la composizione e la nomina dei componenti di quest'ultimo è a cura del Direttore del Centro, nel rispetto e secondo le indicazioni del regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato Regione del 02.02.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23.11.2017 e del manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM recante "Requisiti nazionali minimi per l'accREDITAMENTO provvisorio".

#### ART. 7 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni/assestamento. Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa, compresi i valori, i titoli e i conto correnti postali o bancari eventualmente esistenti e può chiedere notizie al Direttore del Cefpas sull'andamento del Centro. Il Collegio riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta della stessa, sui risultati dei riscontri eseguiti. Riferisce immediatamente ove vi sia fondato sospetto di irregolarità. I componenti del Collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri di cui:

- a) uno designato dal Ministro della Salute;
- b) uno designato dal Ministro dell'Economia;
- c) uno designato dal Presidente della Regione.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 ter, comma 3, del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai componenti nella prima seduta. Il Presidente convoca il Collegio e ne coordina l'attività.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere confermati.

Il componente del Collegio Sindacale che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica. Alla sostituzione si provvede su designazione dell'organo che ha designato il componente dichiarato decaduto.

Alla scadenza del termine di durata, del Collegio sindacale, in presenza dei presupposti previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 16 maggio 1994, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n.444, recepita dalla legge regionale siciliana 28 marzo 1995, n.22.

Al Presidente del Collegio ed ai revisori competono le indennità onnicomprensive previste dall'art. 3 comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

## ARTICOLO III FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

### ART. 8 - Direttore della Formazione

Il Direttore della Formazione collabora con il direttore del centro assumendo la responsabilità organizzativa delle attività formative e proponendo il piano delle attività e la nomina dei docenti e fornisce parere al Direttore del Centro sugli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore della Formazione è nominato dal Direttore del Centro, entro trenta giorni dall'immissione nelle funzioni, non deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del diploma di laurea magistrale e di comprovata esperienza nel campo formativo del settore sanitario e della Salute pubblica. Può essere riconfermato.

Il rapporto di lavoro del Direttore della Formazione è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e alla determinazione degli emolumenti provvede il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

Il Direttore della Formazione può essere sospeso o dichiarato decaduto per gravi motivi, dal Direttore del Centro, con provvedimento motivato.

### ART. 9 - Direttore Amministrativo.

Il Direttore Amministrativo collabora con il direttore del centro assumendo la responsabilità dei servizi amministrativi del Centro e fornisce parere al Direttore del Centro sugli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore del Centro, entro trenta giorni dall'immissione nelle funzioni, non deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, e di comprovata esperienza nel settore Amministrativo. Può essere riconfermato.

Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

I contenuti di tale contratto sono quelli fissati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e alla

determinazione degli emolumenti provvede il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

Il Direttore Amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto per gravi motivi, dal Direttore del Centro, con provvedimento motivato.

#### ART. 10 - Personale

Il rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato.

~~Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dal regolamento organico.~~  
L'approvazione dei ruoli organici, del regolamento organico e del fabbisogno del personale è di competenza del Direttore del Centro.

Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il Centro può fare ricorso ad assunzioni di personale, con contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato ed anche a tempo parziale, nel rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo della Regione.

Per il funzionamento del Centro può essere utilizzato, inoltre, personale comandato da altri enti o aziende.

Per tutto quanto non previsto dalle sopra richiamate disposizioni si applica la vigente normativa di settore.

### TITOLO IV PATRIMONIO

#### ART. 11 - Patrimonio

Il patrimonio del CEFPAS è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili ad esso assegnati con l'art. 20 comma 5 della legge regionale 3 novembre 1993, n.30, facenti parte del complesso di immobili, arredi, impianti ed attrezzature ubicato a Caltanissetta in contrada S. Elia, realizzato dall'Unità Sanitaria Locale n.16 di Caltanissetta con il finanziamento del fondo investimenti ed occupazione;
- b) dagli immobili di cui diventi proprietario;
- c) da ogni altro bene mobile che sarà ulteriormente acquistato.
- d) da eventuali altri beni pervenuti per lasciti, donazioni o ad altro titolo. I beni mobili ed immobili del Centro devono essere descritti e valutati in appositi inventari, con l'osservanza della normativa vigente.

### TITOLO V NORME DI CARATTERE ECONOMICO - FINANZIARIO E PER IL BILANCIO

#### ART. 12 - Esercizio economico-finanziario

L'esercizio economico-finanziario del Centro inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 13 - Bilancio di previsione

Il bilancio annuale di previsione è approvato entro il 31 gennaio dell'esercizio di riferimento con deliberazione del Direttore del Centro. È, poi, trasmesso all'Assessorato regionale della Salute unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.

---

#### ART. 14 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è approvato con deliberazione del Direttore del Centro entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento. È, poi, trasmesso entro il 15 maggio, ai sensi dell'art.16 della l.r. 9 aprile 2009 n. 5, all'Assessorato regionale della Salute unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.

#### ART. 15 - Servizio di cassa e di tesoreria

Il servizio di cassa e di tesoreria può essere affidato, con apposita convenzione, a istituti di credito. I mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso sono firmati dal Direttore del Centro o da un suo delegato e controfirmati dal Direttore Amministrativo.

#### ART. 16 - Servizio di economato

Per le spese che richiedono pronta cassa il Centro si avvale del proprio servizio di economato, secondo modalità che sono fissate con apposito regolamento deliberato dal Direttore del Centro.

#### ART. 17 - Norma di rinvio

La disciplina contenuta nel presente titolo sarà adeguata alle norme che la Regione siciliana andrà ad emanare secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art.5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 anche ai sensi dell'art.31 della l.r. 17 marzo 2000, n.8.

